



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/7 DEL 23.02.2024

Oggetto: Annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 19/39 del 21 giugno 2022, "IGEA S.p.A. Nomina collegio sindacale." Nomina dei nuovi componenti il collegio sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025 nonché per l'adozione degli atti di competenza ai fini dell'approvazione del bilancio dei tre esercizi precedenti.

L'Assessore dell'industria, con la proposta PRD n. 112222 del 2023, riferisce che con deliberazione della Giunta regionale n. 19/39 del 21 giugno 2022 è stata deliberata la nomina dei componenti il Collegio sindacale della società in house IGEA SpA, così individuati:

- a) dott. Fabio Paolo Porcu (sindaco effettivo e Presidente del collegio);
- b) dott.ssa Valeria Usai (sindaco effettivo);
- c) dott.ssa Maria Giovanna Angius (sindaco effettivo);
- d) dott. Gian Luigi Galletta (sindaco supplente);
- e) dott. Beniamino Lai (sindaco supplente).

La richiamata deliberazione ha, altresì, rinviato la formale nomina del Collegio sindacale della Società all'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021.

L'Assessore, tuttavia, sul punto, preliminarmente, rammenta che la nomina del predetto organo collegiale deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del vigente Statuto societario, rubricato "Collegio sindacale", secondo cui "Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. La nomina dei singoli componenti del Collegio sindacale è riservata alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'art. 2449 del codice civile".

L'Assessore, dunque, esaminato il contenuto della richiamata disposizione statutaria, redatta in attuazione di quanto previsto dall'art. 2449 sopra citato, sottolinea che la nomina dei componenti il Collegio sindacale è di competenza non dell'assemblea, ma del Socio Regione, con conseguente applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera r), della legge regionale n. 1/1977, ferma la necessità, ai fini della produzione di effetti, dell'accettazione da parte dei nominati.

L'Assessore, alla luce delle predette considerazioni, ritiene, quindi, che la deliberazione n. 19/39 del 21 giugno 2022, richiamata in epigrafe, sia viziata per le motivazioni sopra sinteticamente esposte, con conseguente necessità di procedere al suo annullamento in autotutela.



L'Assessore rileva, altresì, che, come evidenziato nella citata deliberazione n. 19/39 del 21 giugno 2022, il precedente Collegio, nominato con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/39 del 18 luglio 2017, è scaduto con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019, deliberato dall'Assemblea a tal fine convocata in data 29 luglio 2021.

Sottolinea, altresì, che ad IGEA SpA si applicano, in quanto società in house, le disposizioni contenute nell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. n. 175 del 2016 e ss.mm.ii. che espressamente rinviano al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Sul punto, peraltro, sottolinea che sono svolti approfondimenti anche tenuto conto dell'incertezza interpretativa determinatasi, tra l'altro, a seguito dell'adozione di un Atto di indirizzo di proposta normativa e interpretativa ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sul testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, da parte dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

L'Assessore, preso atto dell'intervenuta decadenza del Collegio dei sindaci nominato con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/39 del 18 luglio 2017, per l'effetto del combinato disposto delle norme sopra citate, rappresenta, pertanto, la necessità di procedere alla immediata ricostituzione dell'organo di controllo.

L'Assessore, ricorda che i sindaci durano in carica tre esercizi (2023-2024-2025) e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assessore, preso atto della mancata approvazione dei bilanci per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, in assenza, peraltro, della necessaria convocazione dell'Assemblea dei soci, rappresenta che i nuovi componenti il Collegio sindacale dovranno, anzitutto, adottare gli atti di competenza relativi ai bilanci da ultimo citati.

L'Assessore dell'Industria, propone, quindi, alla Giunta regionale di provvedere, conseguentemente, alla nomina del Collegio sindacale della Società in house IGEA SpA.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Industria

DELIBERA

- di annullare in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della



- Giunta regionale n. 19/39 del 21 giugno 2022, concernente "IGEA S.p.A. Nomina collegio sindacale", inerente alla nomina del collegio sindacale della società in house IGEA SpA;
- di nominare il Collegio sindacale della società in house IGEA SpA secondo la seguente composizione:
 - a) presidente: dott. Aldo Cadau;
 - b) componente: Beniamino Lai;
 - c) componente: Cristina Pireddu;
 - d) componente supplente: Davide Marini;
 - e) componente supplente: Danila Meloni;
 - di dare mandato alla Direzione generale dell'Industria ai fini della verifica dei requisiti richiesti per la nomina nonché dell'acquisizione dell'accettazione formale dell'incarico;
 - di stabilire che i sindaci durano in carica tre esercizi (2023-2024-2025) e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
 - di stabilire che i componenti il Collegio sindacale dovranno, anzitutto, adottare gli atti di competenza ai fini della convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas